



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 19 del 04/05/2020

Oggetto: APERTURA AL PUBBLICO DELLE AREE CIMITERIALI.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23-2-2020, per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19.;
- il decreto-legge 2-3-2020 n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. n.70 del 17-3-2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato su G.U. n.79 del 25-3-2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla GU n.97 del 11.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato su G.U. n. 108 del 27.04.2020;
- L'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo

2020, che all'art. 2, comma 8, recita: "è interdetto l'ingresso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri";

- L'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18.04.2020, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, che ha abrogato l'ordinanza n. 5 e quindi il divieto di ingresso al pubblico nelle aree cimiteriali;
- L'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020, che all'art. 7, avente per oggetto "visite ai cimiteri", recita: "I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale";

Considerato:

- Che nessuna norma di legge, attualmente in vigore, vieta una riapertura contingentata e controllata dei cimiteri, essendo l'unica previsione in questo senso la circolare del Ministero della Salute 8 aprile 2020, avente per oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", nella quale si legge: "I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";
- Che tale indicazione appare, nel contesto generale di una circolare che regola la materia funebre connessa al trattamento dei cadaveri e alla realizzazione delle inumazioni, come specificatamente connessa all'arrivo di bare e urne cinerarie presso le aree cimiteriali, che potrebbero creare assembramenti di visitatori, convenuti per un unico evento funebre;
- Che, al contrario, tale pericolo non appare potersi verificare in una occasionale visita alla tomba dei defunti che si intende onorare;
- Che, alla luce della buona situazione sanitaria registrata nel territorio comunale, nonché nei territori limitrofi, registrata grazie al contenimento dei contagi, si possa tornare ad una graduale fruibilità del cimitero, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, tale da garantire comunque le condizioni igienico-sanitarie a tutela della salute di coloro che intendono recarsi presso queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno del cimitero comunale;
- che, nel rispetto del divieto di celebrazioni di ogni tipo, comprese quelle funebri, se non con le modalità e i contingentamenti previsti dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché dell'ulteriore limitazione della mobilità nei giorni festivi, appare ragionevole regolamentare la riapertura del cimitero comunale;

Visti

- l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;
- Lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) Le aree cimiteriali comunali di Taormina centro e di Trappitello sono aperte al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con le seguenti restrizioni:
 - a. I visitatori devono indossare DPI.
 - b. I visitatori possono accedere da soli o con un massimo di un accompagnatore, purché tra

loro venga mantenuta la distanza interpersonale di due metri.

- c. È vietato soffermarsi con altri visitatori e formare gruppi di conversazione.
 - d. Le visite devono essere limitate al tempo strettamente necessario per rendere omaggio alle tombe dei propri cari, potendo deporre fiori o piantine presso di esse. Soffermarsi più a lungo significa impedire ad altri cittadini di poter onorare i propri defunti.
 - e. Qualora il numero di visitatori dovesse rendere impossibile il mantenimento delle distanze, i custodi, i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale potranno impedire l'ingresso di ulteriori visitatori, in attesa che l'area cimiteriale si svuoti almeno in parte, dando così spazio a coloro che sono in attesa.
- 2) Domenica 10 maggio 2020, Festa della mamma, i cimiteri saranno aperti al pubblico con le medesime restrizioni del punto 1).
- 3) Le restrizioni di cui alla presente ordinanza sono temporanee e cesseranno quando nuove condizioni sanitarie consentiranno un ritorno alla normale fruizione degli spazi sopra descritti o in ottemperanza a nuove disposizioni regionali o nazionali.
- 4) La polizia municipale, le forze dell'ordine, i custodi delle aree sopra descritte, ove presenti, i volontari della protezione civile sono incaricate della attuazione della presente ordinanza.
- 5) La presente ordinanza entrerà in vigore mercoledì 6 maggio 2020.

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli. Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La presente ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Taormina e che venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

E

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- All'Ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;
- Al COC;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Taormina;
- Al Commissariato P.S. di Taormina;

- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Taormina;
- A S. E. il Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite dell' ANCI Sicilia;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale